

**SPORT – AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha concesso all’Associazione Biella Rugby la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature dell’area sportiva in via Piacenza;
- che l’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 ha sostenuto delle spese per apportare migliorie al terreno di gioco dell’area sportiva affidata in gestione;
- che questa Amministrazione intende supportare le spese sostenute dalla sovracitata Società Sportiva, che vanno ad incrementare il patrimonio in dotazione;

Considerato che l’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 con la sua attività sportiva, contribuisce fortemente alla promozione della pratica sportiva nel territorio biellese;

Ritenuto pertanto di corrispondere all’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 un contributo straordinario pari a **Euro 10.000,00** per migliorie apportate al terreno di gioco dell’area sportiva affidata in gestione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 22.04.2008 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2008;

Visto l’art. 96 del Regolamento Comunale di Contabilità esplicativo dall’art. 12 Legge 241/90 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

**DELIBERA**

1. di autorizzare, il contributo straordinario alla sottoindicata Società Sportiva per migliorie apportate al terreno di gioco dell’area sportiva di Via Piacenza;

♦ A.S.D. BIELLA RUGBY 1977: **Euro 10.000,00.**

con i fondi di cui al Capitolo 2060207-206225/70 – AA2/TRASFERIMENTO DI CAPITALI – UFFICIO SPORT del Bilancio 2008.

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport per l’impegno di spesa e per la successiva liquidazione del sovracitato contributo, fatte salve le disponibilità del bilancio 2008 sui capitoli assegnati al Dirigente.
  3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.
-